

COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO

Tel. 0324-35106

Fax 0324-35097

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

n. 10/2016 del 30/08/2016

(ai sensi L.R. n. 32/2008 e L.R. n. 20/1989)

OGGETTO: D.P.R. n. 616/77, art. 82, commi 1 e 2

D.Lgs n. 42/2004, titolo I – Parte III e s.m.i.

L.R. 01.12.2008 n. 32 – L.R. 03.04.1989 n. 20 e s.m.i.

Autorizzazione Paesaggistica Comunale in virtù di sub-delega di funzioni

amministrative nelle zone soggette ai disposti del Titolo I – Parte III del D.lgs. n. 42/04

Istanza : **PAPA ALESSANDRO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

Vista la domanda presentata dal sig.:

PAPA ALESSANDRO residente in Frazione Altoggio, 8 – 28864 Montecrestese c.f.: PPA LSN 75S13 D332L, con la quale viene richiesta l’Autorizzazione Ambientale per l’esecuzione delle seguenti opere:

OPERE DI VARIANTE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 5/2014 DEL 14/05/2014

in **Montecrestese Frazione Altoggio**

in Catasto come segue:

FOGLIO N. 45 MAPPALI N. 491-492-496

Considerato che il Comune di Montecrestese è dotato di P.R.G.C. approvato ai sensi della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. con D.G.R. n. 6-4150 del 30-10-2006 ;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”;

Considerato che l’art. 146 del D.Lgs n. 42/04 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” prevede l’obbligo di sottoporre alle amministrazioni competenti i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;

Visti gli artt. 3 e 4 della Legge Regionale 1.12.2008 n. 32;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 15/12/2008 all’oggetto “L.R. 32/2008- Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.lgs 22/01/2004 n. 42-Commissione Locale per il Paesaggio-Determinazioni”.

Vista la delibera di C.C. n. 2 del 28/01/2014 all’oggetto: “Nomina commissione locale per il paesaggio”.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 06/02/2009 all’oggetto “Approvazione Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio”

Vista la Determinazione Regionale n. 5 del 20.01.2009, pubblicata sul Supplemento Ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 29/01/2009, concernente la “validazione” della Commissione Locale;

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesistico-Ambientale in ragione di inclusione nella categoria di cui all’art. 142 –1 comma- lett. c del D.lgs n. 42/2004 e ai sensi art. 136 (D.M. 01/08/1985 Galassino);

Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3, comma 2 della L.R. n. 32/2008;

Visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;

Visto il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio in data **27/06/2016**;

Dato atto che con nota pec **prot. 3231 del 04/07/2016** è stato richiesto il parere obbligatorio alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 – comma 5;

Visto il parere favorevole della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici **prot. 1197 - 34.10.05/496 del 04/08/2016** (Ns. prot. 3760 del 08/08/2016) ;

Vista quindi la possibilità di rilasciare il provvedimento autorizzativo, come previsto ai sensi del citato art. 146 comma 9

RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Al sig.:

PAPA ALESSANDRO residente in Frazione Altoggio, 8 – 28864 Montecrestese c.f.: PPA LSN 75S13 D332L per gli interventi di cui trattasi, con conformità al progetto presentato ed alle seguenti condizioni:

LA TETTOIA RIMANGA COMPLETAMENTE APERTA ALMENO SU DUE LATI, ALTRIMENTI ANDREBBE A COSTITUIRE VOLUME E QUINDI RISULTEREBBE IN CONTRASTO CON L'ART. 2.1.9. DELLE N.T.A. E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE. SI PRESCRIVE CHE L'ALTEZZA MASSIMA DELLA LINEA DI COLMO NON SIA SUPERIORE A 4 METRI

La presente autorizzazione paesaggistica è **immediatamente efficace** ed è trasmessa senza indugio alla Soprintendenza senza allegati ed alla Regione mediante invio trimestrale.

Il presente atto **non costituisce autorizzazione per l'esecuzione delle opere richieste, che potranno pertanto essere realizzate successivamente all'avvenuta efficacia dell'atto edilizio correlato.**

L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

F.TO II RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.

Dott. IZZO VINCENZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente Autorizzazione Paesaggistica è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni quindici Montecrestese, lì 30.08.2016

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. IZZO VINCENZO